

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Paolo Cappelletto

1. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NELL'ULTIMO ANNO DELLA LEGISLATURA

1.1 I DATI SUI PARERI

Le elezioni tenutesi il 31 maggio per il rinnovo del Consiglio regionale e per il rinnovo di alcune amministrazioni comunali della Toscana hanno inevitabilmente inciso sull'attività del Consiglio delle autonomie locali sia per quanto riguarda le sedute effettuate, sia per i pareri espressi, riducendone complessivamente il numero.

Dall'inizio dell'anno al 28 marzo, data dell'ultima seduta del Consiglio regionale, il CAL si è riunito 6 volte per esprimere pareri obbligatori su 14 atti, così suddivisi: 5 proposte di legge, tutte di iniziativa della Giunta regionale, 5 proposte di regolamento, 3 proposte di deliberazione, 1 schema di deliberazione (di cui alla l.r. 68/2011, art. 12).

La ripartizione dei pareri per macrosettori di attività conferma gli andamenti rilevati negli anni precedenti:

- *ambiente/infrastrutture*: 3 proposte di regolamento e 1 proposta di delibera;
- *sviluppo/attività produttive*: 1 proposta di legge;
- *finanza regionale*: 1 schema di deliberazione (l.r. 68/2011, art. 12);
- *servizi alla persona e alla comunità*: 1 proposta di legge, 2 proposte di regolamento, 2 proposte di delibera;
- *ordinamento istituzionale*: 2 proposte di legge;
- *provvedimenti multisettore*: 1 proposta di legge.

Si conferma inoltre il sostanziale allineamento dei pareri espressi alle scelte operate dalla Giunta e agli esiti del procedimento di concertazione istituzionale. Tutti i 14 atti sottoposti al giudizio del CAL ottengono parere favorevole (12 con voto unanime e 2 con voto a maggioranza) e, cosa altrettanto significativa, nessun parere è sottoposto a condizione, mentre soltanto 4 pareri sono accompagnati da raccomandazioni.

1.2 I PARERI FAVOREVOLI CON RACCOMANDAZIONI

I pareri favorevoli che contengono raccomandazioni riguardano 2 proposte di legge e 2 proposte di regolamento.

Le proposte di legge sono la 396 "*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*" e la 402 "*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014,*

n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*). *Modifiche alla leggi regionali 67/2003, 41/2005, 68/2011, 43/2013*”, che accludono entrambe, quale parte integrante delle deliberazioni, documenti di osservazioni e proposte di emendamenti di ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana, sui quali ritorneremo nel paragrafo successivo.

Con la “*Proposta di regolamento di attuazione dell’art. 12 bis, comma 4, lettera e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni. (Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2015, n. 185)*”, la Regione intende perseguire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, attraverso la definizione degli obblighi di installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, nonché degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni all’ente concedente e, successivamente, da questo alla Regione e alle Autorità di bacino.

Al parere favorevole del CAL si accompagnano le raccomandazioni, proposte da ANCI Toscana. Tra queste:

- la necessità di considerare la sola totalizzazione dei volumi prelevati, che può essere misurata su base annuale, lasciando alle captazioni maggiori anche la possibilità di avere un misuratore di portata istantaneo;
- la necessità che la misura dei prelievi, salvo grandi derivazioni, venga fatta con cadenza annuale e sia relativa al volume totale prelevato.

La “*Proposta di regolamento di attuazione dell’art. 12 bis, comma 4, lett. a), b), c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile. (Deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2015, n. 186)*”, persegue sostanzialmente le stesse finalità del precedente regolamento: garantire la tutela della risorsa idrica, garantirne il contenimento dei consumi e assicurare la prevenzione delle crisi idriche.

Le raccomandazioni trasmesse alla Giunta regionale sono ancora una volta contenute in un documento di ANCI Toscana ed assumono la veste di specifici emendamenti:

- *all’art. 9 (Contenuti delle concessioni di derivazione soggette a verifica periodica)*, si propone di prevedere l’obbligo di installazione di un misuratore del volume prelevato e le modalità di comunicazione di tale valore all’ente concedente;
- *all’art. 20 (Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici)*, si propone di introdurre il divieto di estrazione delle acque sotterranee nelle aree di salvaguardia dei punti di captazione idropotabile

affidando all'utilizzatore il compito, prima di effettuare la nuova captazione, di verificare l'inesistenza di tale casistica con domanda da presentarsi all'Autorità idrica toscana (AIT)

1.3 GLI ATTI DI MAGGIOR RILIEVO POLITICO-ISTITUZIONALE

La IX legislatura regionale si conclude con due atti di significativo rilievo ordinamentale. La già citata proposta di legge n. 396 "*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale*" con la quale la Regione avvia un processo di riorganizzazione degli assetti del servizio sanitario regionale attraverso l'accorpamento delle dodici aziende unità sanitarie locali in tre aziende USL, una per ciascuna area vasta. Al parere favorevole deliberato dal CAL si accompagnano due documenti rispettivamente di ANCI Toscana e UNCEM Toscana che vengono proposti al Consiglio regionale quali raccomandazioni. I punti salienti intendono:

- richiamare nella proposta di legge la costituzione della Conferenza dei sindaci di livello aziendale, facendo esplicito riferimento all'articolo 12 della legge regionale 40/2005 e prevedendo di integrare questo organismo con il direttore di area vasta;
- garantire alle autonomie locali la possibilità di seguire il processo di riordino del Servizio sanitario regionale (SSR) attraverso la costituzione di un apposito gruppo nell'ambito della Conferenza regionale di sindaci, guidato dagli assessori regionali competenti, che comprenda un sindaco per ciascuna area vasta, i commissari di area vasta, i commissari delle aziende USL, i dirigenti apicali della direzione generale competente, un rappresentante di ANCI;
- inserire nella proposta di legge alcuni riferimenti di base che riguardino sia l'assetto organizzativo della zona-distretto, sia il suo governo.

Si reputa inoltre opportuno che nelle linee guida che orienteranno la riforma sia data particolare attenzione alle zone disagiate rispetto agli standard qualitativi, quantitativi, strutturali e tecnologici dell'assistenza ospedaliera e territoriale, ribadendo che la riforma non debba in alcun modo portare ad un arretramento dei servizi territoriali, né dei servizi ospedalieri.

Si vuole che la proposta di legge rafforzi l'idea di zona/distretto quale luogo in cui organizzare la programmazione e gestione della sanità territoriale e dell'attività sociosanitaria divenendo così punto di approccio dei cittadini ai servizi.

Si chiede, in un contesto di accentramento quale quello che si profila con la proposta di riordino:

- di rafforzare il ruolo di programmazione delle Conferenze dei sindaci;
- di definire le modalità di rappresentazione dell'azienda sanitaria all'interno delle Società della salute o delle Conferenze zonali dei sindaci per cercare di

rafforzare - anche in questo caso - l'anello di congiunzione tra direzioni aziendali e amministratori locali;

- di prevedere un percorso, che approderà alla riforma complessiva del 2016, il più possibile partecipato dalle amministrazioni locali e dagli enti che le rappresentano per evitare che il dimensionamento della programmazione sulle aziende tarate sull'area vasta possa apparire come un allontanamento delle decisioni aziendali dai bisogni dei territori.

La proposta di legge 402 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni). Modifiche alla leggi regionali 67/2003, 41/2005, 68/2011, 43/2013*”, ugualmente citata nel paragrafo precedente, al cui parere favorevole espresso dal CAL si aggiungono, le osservazioni presentate, al termine di due sedute del CAL (una di incontro con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste sulla legge 56/2014 e una dedicata all'esame di merito della citata proposta di legge 402/2015) da ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana, osservazioni che sono assunte con valore di raccomandazioni.

In particolare, per quanto riguarda i comuni, si richiede che il Consiglio regionale, nell'ambito delle sue prerogative, intervenga con emendamenti e/o con un documento di accompagnamento alla legge in cui siano inseriti i seguenti punti:

- la previsione di un sistema di *governance* più vicino ai territori, sul modello della Conferenza Regione-Città metropolitana, nonché una ridefinizione, sulla base dei nuovi assetti istituzionali, del Consiglio delle autonomie locali;
- la previsione di una formulazione delle procedure di trasferimento del personale, dei mezzi finanziari e strumentali che assicuri che non siano caricati sugli enti cedenti, a partire dalla Città metropolitana, oneri e impegni che debbono far carico alla Regione in sede di riassunzione delle funzioni prima delegate;
- il rafforzamento delle funzioni da mantenere alla Città metropolitana rispetto a quelle già esercitate dalla Provincia di Firenze;
- la previsione della fiscalizzazione di una parte dei tributi regionali (tassa automobilistica regionale), quale garanzia del mantenimento dei trasferimenti aventi carattere di generalità e di permanenza;
- l'impegno che gli introiti dei canoni idrici dei rispettivi territori siano impiegati per interventi sugli stessi territori;
- la garanzia che le funzioni e il personale conferiti agli enti locali abbiano la copertura finanziaria per il loro esercizio.

Vengono inoltre avanzate proposte di modifica dell'articolato in materia di forestazione, di turismo, di risorse destinate a promuovere la costituzione di nuove unioni, in materia di dinamica della spesa del personale dell'unione di comuni e, ancora, per quanto riguarda l'esercizio associato di funzioni.

Per la parte riguardante specificamente le province vengono proposti alcuni emendamenti e modifiche di carattere formale:

- il riconoscimento della copertura integrale dei costi sostenuti dalle province per le funzioni non fondamentali a partire dal 1° gennaio 2015, attraverso l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità in tema di avvalimento a titolo oneroso del personale che rimane negli enti provinciali nelle more della conclusione delle procedure di mobilità;
- l'integrazione nell'articolo 2 della proposta di legge relativamente alle funzioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati ed al controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- l'inserimento di un articolo *ad hoc* per consentire ai sindaci di istituire gestioni associate di area vasta con l'obiettivo di assicurare un ruolo dei territori e l'equilibrio istituzionale-amministrativo regionale;
- la definizione di un criterio oggettivo e non discrezionale per l'individuazione del personale impiegato nelle funzioni cosiddetto "orizzontali" a servizio delle funzioni trasferite (supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo);
- riaffermare quanto sancito dalla legge 56/2014 e cioè che il trasferimento deve avvenire a titolo universale e tutti i rapporti attivi, passivi e il contenzioso seguono la funzione.

2. ALCUNI APPUNTI DI SINTESI SULLA IX LEGISLATURA REGIONALE

L'attività del Consiglio delle autonomie locali si è dispiegata nel raggio delle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dallo statuto regionale nel testo modificato del 2004. In particolare, per la sua natura di organo di "consultazione fra la Regione e gli enti locali" (art. 123 Cost.) tale attività si è prevalentemente espressa nella deliberazione di pareri obbligatori sugli atti della programmazione regionale e sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.

La tabella che segue, riassume il lavoro svolto dal Consiglio delle autonomie locali negli anni dal 2010 al marzo 2015, termine della IX legislatura regionale.

DATI SUI PARERI ESPRESSI - aprile 2010/marzo 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
SEDUTE	6	10	13	13	8	3	53
PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI	25	30	46	52	23	11	187
PARERI FAVOREVOLI	25	29	46	52	23	11	186
di cui con raccomandazioni	8	6	16	17	6	2	55
di cui con condizioni	0	6	10	3	0	0	19
CONDIZIONI ACCOLTE O PARZIALMENTE ACCOLTE	0	6	9	2	0	0	17
PARERI CONTRARI	0	1	0	0	0	0	1

Il quinquennio trascorso è stato caratterizzato da importanti novità, sia a livello delle scelte operate dal legislatore nazionale, sia per i cambiamenti introdotti nell'ordinamento regionale. Le une e gli altri hanno incrociato l'attività del CAL, modificandola, arricchendola e comunque condizionandola. Così è stato per le leggi finanziarie che hanno notevolmente diminuito la disponibilità di risorse per la Regione e per gli enti territoriali sottoponendo a forte stress l'intero sistema di welfare locale e le stesse relazioni fra Regione e sistema delle autonomie. Così è stato anche per la legge 56/2014 con la quale si istituisce la Città metropolitana e si cambia radicalmente profilo istituzionale alle province, facendone organi elettivi di secondo grado, con funzioni ridotte rispetto a quelle previgenti. Non può inoltre sfuggire il rilievo che avrà la riforma del Senato, anche per le implicazioni che si rifletteranno a livello regionale, auspicabilmente con il riconoscimento di un ruolo più significativo da assegnare ai CAL.

Se guardiamo all'ordinamento regionale, con lo statuto del 2005, al CAL sono state affidate nuove competenze, non previste dalla legge regionale 36/2000: la proposizione al Presidente della Giunta, previa informazione al Consiglio, del ricorso alla Corte costituzionale, le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali, nonché il parere obbligatorio sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale. La legge regionale 68/2011 "*Norme sul sistema delle autonomie locali*" disciplina in maniera innovativa gli aspetti di raccordo tra Regione, province, comuni e unioni di comuni. Al CAL la legge attribuisce il parere

preventivo obbligatorio sulla deliberazione della Giunta con la quale vengono rideterminati gli obiettivi programmatici, relativi al patto di stabilità territoriale, dei singoli enti; il parere preventivo obbligatorio sulla deliberazione della Giunta con la quale si stabiliscono i termini e le modalità per l'accesso e l'erogazione dei contributi ai fini della riduzione dell'indebitamento degli enti locali; il parere preventivo sulla deliberazione della Giunta sui criteri di individuazione dei territori disagiati.

L'insieme di queste novità rende ormai indispensabile porre mano ad una revisione della disciplina del Consiglio delle autonomie locali al fine di riallineare le funzioni del CAL al mutato quadro giuridico e istituzionale. Inoltre, a distanza di quattordici anni dall'ultima revisione della legge istitutiva, sono emersi alcuni aspetti critici circa l'operatività del CAL che richiedono improcrastinabili correzioni volte innanzitutto a favorire la partecipazione dei componenti, la semplificazione delle procedure, l'efficacia della sua azione.

3. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ALL'INIZIO DELLA NUOVA LEGISLATURA

3.1 I DATI SUI PARERI

Con l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta, a partire dal luglio 2015, è ripresa la produzione normativa della Regione. Per il Consiglio delle autonomie locali ciò ha significato la convocazione, nel periodo luglio-dicembre, di 6 sedute e l'esame di 24 pareri obbligatori, la maggior parte dei quali assegnati nell'ultimo mese dell'anno a causa del sommarsi dei provvedimenti relativi al bilancio e dei provvedimenti in attuazione della legge regionale 22/2015 (*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*).

La somma dei pareri espressi nell'anno di riferimento (14 da gennaio ad aprile e 22 da luglio a dicembre, per un totale di 36 atti esaminati), allinea i dati del 2015 alla media degli anni precedenti.

In particolare i provvedimenti assegnati al CAL in questa seconda metà dell'anno sono: 22 proposte di legge (tutte di iniziativa della Giunta regionale), 1 proposta di regolamento e 1 proposta di deliberazione.

I pareri risultano tutti favorevoli: 17 votati all'unanimità, i restanti 5 a maggioranza dei presenti. I pareri integralmente favorevoli sono 17; 3 invece sono i pareri favorevoli con raccomandazioni e 4 quelli favorevoli, ma sottoposti a condizione.

I pareri favorevoli espressi con voto a maggioranza riguardano la proposta di legge 61 "*Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana. Modifiche alla l.r. 22/2015 e 70/2015*", e tutto il pacchetto di proposte concernenti il bilancio e leggi collegate: proposta di legge 44 "*Bilancio*

di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018", proposta di legge 45 "Legge di stabilità per l'anno 2016", proposta di legge 46 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016", proposta di deliberazione 81 "Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2016".

La classificazione per macrostrutture vede gli atti esaminati dal CAL così ripartiti:

- *ambiente e infrastrutture*: 8 proposte di legge;
- *sviluppo e attività produttive*: 5 proposte di legge e 1 schema di regolamento;
- *finanza regionale*: 4 proposte di legge e 1 proposta di deliberazione;
- *servizi alla persona e alla comunità*: 4 proposte di legge;
- *ordinamento istituzionale*: 1 proposta di legge;

3.2 I PARERI CON RACCOMANDAZIONI

Su 3 proposte di legge il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato accompagnando il parere favorevole con raccomandazioni, aventi per lo più contenuto di carattere generale.

Sulla proposta di legge 20 "Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)", con la quale essenzialmente si intende modificare la disciplina dei contributi a ristoro dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive a seguito di eventi calamitosi, il CAL raccomanda agli organi di governo regionale di avviare una riflessione complessiva sulla *governance* della protezione civile, in considerazione delle modifiche intervenute a seguito della legge 56/2014 (cosiddetta legge Delrio) e della diminuzione delle risorse disponibili da impegnare in questo settore. In particolare il Consiglio delle autonomie locali sottolinea, al fine di evitare che il peso maggiore di una complessa attività quale è la protezione civile ricada essenzialmente sui sindaci e sui comuni, la necessità di una più stretta collaborazione e di una piena condivisione delle responsabilità fra i diversi livelli istituzionali che hanno competenze in materia.

Analogamente, per quanto riguarda la proposta di legge 44 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018", le raccomandazioni intendono sottolineare la necessità che la Regione continui ad investire e mantenere a bilancio risorse importanti per attivare investimenti per l'edilizia scolastica, la sicurezza stradale, il dissesto idrogeologico, in campo sociale, nonché sulle attività di cooperazione internazionale. Si richiede inoltre che siano confermati i finanziamenti alle unioni di comuni e siano aumentati quelli per le fusioni. Con riferimento alle procedure di pagamento della pubblica amministrazione si sollecita la Regione a proseguire verso l'adeguamento dei tempi individuati dalla legislazione europea. Infine si evidenzia l'insufficienza sulle politiche per la montagna, non solo per le risorse indicate, ma per la

carenza di una visione di insieme e si richiede pertanto un impegno più forte per la montagna e per le zone marginali della Toscana.

La proposta di legge 28 “*Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)*” propone raccomandazioni di merito attinenti al testo normativo, con le quali si invita la Commissione competente e il Consiglio regionale a correggere alcune incongruenze presenti nell’articolo.

3.3 I PARERI CONDIZIONATI E IL LORO ESITO

Nella delibera n. 924 del 28 settembre 2015 “*Proposta di regolamento di attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/201)*”, la Giunta regionale indica i contenuti progettuali essenziali per la presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione dei materiali di cava definendo in particolare:

- i contenuti dell’analisi delle caratteristiche del luogo di intervento e quelli della relazione tecnica illustrativa relativa al progetto di coltivazione;
- i contenuti del progetto di coltivazione e degli elaborati tecnici necessari alla progettazione della risistemazione del sito estrattivo;
- i contenuti del programma economico-finanziario e le funzioni di controllo svolte dalla Regione, nonché l’istituzione di una banca dati regionale delle attività estrattive.

Il parere favorevole espresso dal CAL è condizionato dalle seguenti richieste di modifica:

- l’articolazione degli elaborati dovrebbe prevedere per prima la “Relazione tecnica illustrativa” con indicazioni topografiche, urbanistiche, catastali (in particolare sulla disponibilità dell’area), per l’inquadramento dell’attività estrattiva, allegando i relativi elaborati cartografici ora parzialmente inseriti nella cartografia unificata allegata al progetto di coltivazione;
- la seconda relazione indicata nella proposta di regolamento dovrebbe essere denominata “Analisi delle caratteristiche fisiche del luogo di intervento”;
- nella terza relazione “Progetto di coltivazione” si dovranno invece distinguere i volumi lapidei abbattuti per la preparazione e messa in sicurezza ai fini del calcolo della effettiva resa produttiva;
- si propongono, infine, alcune correzioni relative agli elaborati cartografici.

La Giunta regionale in sede di approvazione definitiva (d.p.g.r. 16 novembre 2015, n. 72/R) ritiene di non accogliere tre delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali motivando ampiamente tale decisione, salvo accogliere parzialmente la quarta osservazione concernente gli elaborati grafici elencati all’articolo 4 del regolamento e di adeguare conseguentemente il testo.

La proposta di legge 33 “*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio*

2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e prevenzione oncologica-CSPO) per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale”, porta a compimento il processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale avviato con la legge regionale 28/2015, attraverso l'accorpamento delle dodici aziende unità sanitarie locali in tre aziende, una per ciascuna area vasta. La complessità della riforma e i suoi prevedibili riflessi sia sul piano sociale, sia sul piano dei rapporti con i territori ha comportato un approfondito esame da parte del CAL che ha infine deliberato di esprimere parere favorevole, ma accogliendo in forma di condizioni tre documenti presentati, in sede di discussione, dalla Conferenza dei sindaci Azienda USL 2 di Lucca, ANCI Toscana e UNCEM Toscana.

Le proposte di modifica avanzate nel documento della Conferenza dei sindaci Azienda USL 2 di Lucca riguardano:

- la richiesta della presenza del Responsabile di zona distretto o suo delegato nel dipartimento di area vasta;
- l'eventuale delega, non prevista dal testo della Giunta regionale, del Direttore generale a favore del Responsabile di zona;
- la presenza, nell'ambito del Collegio di direzione, del Responsabile di zona.

L'ANCI Toscana avanza due osservazioni specifiche:

- ribadendo l'unitarietà delle funzioni direzionali assegnate alla zona-distretto si propone di riportare nell'articolo 45 della proposta di legge anche l'intero comma 3, dell'articolo 7 a suo tempo già previsto nella legge regionale 28/2015. Inserendo un nuovo comma 2-bis: *“La zona distretto costituisce il livello unitario di organizzazione delle funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate”*;
- al fine di assegnare al Responsabile di zona distretto una funzione direzionale che sia realmente completa e organica, si ritiene necessario definire con precisione e trasparenza le funzioni assegnate ai dipartimenti territoriali. A questo scopo si propone una nuova formulazione dell'articolo 54 della proposta di legge. In particolare viene proposta la modifica del comma 6: *“Sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di competenza, il dipartimento della medicina generale individua con la stessa direzione le risorse necessarie”* e del comma 7: *“Il responsabile di zona definisce con i coordinatori di AFT la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma “*.

Il documento di UNCEM Toscana, riprendendo le osservazioni presentate in occasione dell'esame sulla proposta di legge 396 *“Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”*, richiama l'opportunità di garantire un percorso di

concertazione che coinvolga il maggior numero di soggetti presenti sul territorio in modo tale da giungere ad una riorganizzazione che assicuri un livello minimo di servizi ospedalieri e territoriali. Si propone che nella legge regionale 40/2005 venga aggiunta una salvaguardia che tuteli nella programmazione e nella riorganizzazione dei servizi, i presidi ospedalieri della rete posti nelle zone più periferiche, aggiungendo prescrizioni che vadano nella direzione del *“rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate e consolidate all’interno del PSSIR attraverso patti territoriali”*. In questa logica, viene richiesto di definire, in legge, strumenti reali di confronto tra rappresentanti delle amministrazioni locali e la nuova figura del Direttore della rete ospedaliera.

La competente Commissione consiliare, nel trasmettere al Consiglio regionale il proprio parere referente sulla proposta di legge ritiene di dover accogliere solo parzialmente il parere del CAL e di adeguare conseguentemente il testo, con l’esclusione delle osservazioni che investono l’assetto organizzativo delle aziende sanitarie.

La proposta di legge 46 *“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016”* ottiene il parere favorevole del CAL a condizione che vengano accolte le seguenti proposte di emendamento presentate da UPI Toscana:

- al fine di consentire l’utilizzo dei proventi delle strade regionali, oltre che per la manutenzione e gli interventi di pronto intervento sulle stesse, anche per le infrastrutture viarie interconnesse, si propone di modificare l’articolo 8, comma 1;
- al fine di riconoscere alle province i costi sostenuti per le attività di gestione/riscossione dei proventi derivanti dalle strade regionali si propone di modificare l’articolo 8, comma 2.

La Commissione consiliare nel parere trasmesso al Consiglio regionale ritiene di non accogliere le condizioni poste dal CAL in quanto la richiesta contrasterebbe con la normativa statale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse.

Con la proposta di legge 53 *“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”*, la Giunta regionale a seguito Delriordino delle funzioni provinciali di cui alla legge regionale 22/2015, si pone l’obiettivo di dettare una disciplina organica delle materie difesa del suolo ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l’introito dei relativi proventi.

Le finalità perseguite riguardano le esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni provvedendo alla

tutela del proprio territorio in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria.

Il parere favorevole deliberato dal Consiglio delle autonomie è condizionato dall'accoglimento delle seguenti modifiche:

- soppressione all'articolo 2, comma 1, delle parole "*e dalla Provincia*";
- in analogia a quanto contenuto nel citato articolo 3, comma 3, lett. *b*) e comma 4, lett. *a*) estendere la previsione alle "*opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale*".

La Quarta Commissione consiliare ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.